

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2009, n. 90

**Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo. (GU n. 44 del 14-11-2009)**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 15 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003 n. 12 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003» ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalita' istituzionali»;

Vista la legge regionale 28 aprile 1994 (legge finanziaria 1994) ed in particolare l'art. 184 riguardante le attribuzioni in materia di studi e incarichi in attuazione dell'art. 1, primo comma, numero 4, lettera c) della legge regionale 23/1965;

Ritenuto opportuno disciplinare con regolamento l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 riguardante l'articolazione e declaratoria delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale»;

Visto lo schema di «Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n. 716, con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo»;

Decreta:

1. E' emanato il «Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo.

Capo I

Norme generali

Art. 1.  
Finalita'

1. Il presente regolamento disciplina le modalita', i limiti e le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita', concorrenza ed economicita' ed in conformita' a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dalla normativa regionale vigente in materia, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo.

Art. 2.  
Acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni di servizi e forniture in economia sono effettuate dal Servizio universita', ricerca e innovazione:

a) attraverso il cottimo fiduciario, quando le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;

b) mediante amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali o mezzi propri

o appositamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio del Servizio universita', ricerca e innovazione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Art. 3.  
Previsione dell' acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Entro il mese di agosto di ogni anno il direttore di servizio redige un elenco di servizi e forniture da acquisire in economia nel corso dell'esercizio finanziario dell'anno seguente, per i quali sia possibile formulare una previsione di spesa, ancorche' sommaria.

2. Il direttore di servizio individua, altresì, nell'elenco di cui al comma 1 una somma per le acquisizioni di servizi e forniture non preventivabili, basandosi sulle risultanze degli esercizi finanziari precedenti.

3. L'elenco di cui al comma 1 e' funzionale alla presentazione delle proposte di stanziamento sui connessi capitoli di bilancio ai fini della programmazione finanziaria regionale per l'esercizio successivo.

Art. 4.  
Risorse

1. I fondi necessari per l'esecuzione di servizi e forniture in economia, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del responsabile del procedimento ovvero di dipendenti del Servizio universita', ricerca e innovazione, individuati quali funzionari delegati, anche mediante apertura di credito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l'Amministrazione regionale.

Capo II

Servizi e forniture acquisibili in economia

Art. 5.

Limiti all'acquisizione di servizi e forniture

1. Le acquisizioni di servizi e forniture in economia sono ammesse per importi complessivi inferiori alla soglia di euro 130.000.00. L'importo si intende in ogni caso al netto di IVA e oneri previdenziali.

2. Nessuna acquisizione di servizi o forniture puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento.

3. Nell'acquisizione da terzi di servizi e forniture in economia nella forma del cottimo fiduciario sono individuate, nel presente regolamento, procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei servizi e delle forniture.

Art. 6.

Acquisizione di servizi e forniture di importo compreso tra  
€ 20.000,00 ed € 130.000,00

1. Il responsabile dell'istruttoria seleziona, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dal Servizio universita', ricerca e innovazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 e, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei anche mediante adeguata rotazione, almeno cinque operatori economici tra i quali viene individuato l'operatore economico fornitore del servizio o della fornitura, secondo la procedura stabilita dal presente art..

2. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante lettera o fax o messaggio di posta elettronica certificata, che deve precisare il criterio prescelto per il raffronto delle offerte e, nel caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta. Nel caso in cui talune offerte dovessero presentare un prezzo anormalmente basso riferito alla prestazione, potranno essere richieste giustificazioni all'offerente; qualora queste non dovessero esser ritenute valide, l'offerta potra' essere rigettata.

3. La lettera, il fax o il messaggio di posta elettronica di invito di cui al comma 2 deve contenere una precisa descrizione del servizio o della fornitura oggetto della prestazione, le sue caratteristiche tecniche, eventuali termini di garanzia e di assistenza e, qualora possibile o necessario, l'importo massimo previsto, al netto dell'IVA. La comunicazione deve, altresì, prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati dichiarino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

a) di possedere i requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo 163/2006;

c) di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare, qualora tenuti.

4. Nella comunicazione di invito di cui al comma 2 sono altresì indicati:

a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cc.;

b) la previsione che la proposta contrattuale degli operatori economici selezionati deve pervenire al Servizio universita', ricerca e innovazione entro il termine e con le modalita' previste dalla comunicazione medesima;

c) la previsione che gli operatori economici selezionati si impegnano a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte;

d) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

e) le condizioni di esecuzione del contratto, fra cui anche i termini per l'esecuzione della prestazione;

f) le indicazioni relative alle modalita' di pagamento e alle persone titolate a riscuotere;

g) le penalita' in caso di ritardo e il diritto dell'amministrazione regionale di risolvere in danno il contratto, previa diffida, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento dell'appaltatore;

h) il foro competente per l'insorgere di ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto o la previsione di eventuali altre forme di tutela quali accordo bonario, transazione o arbitrato;

i) la previsione che gli operatori economici selezionati devono precisare, all'atto della presentazione dell'offerta, gli estremi del contratto collettivo nazionale e territoriale che verra' applicato nel rapporto di lavoro con le proprie maestranze, in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni;

j) la previsione che gli operatori economici selezionati devono indicare: la quota percentuale di subappalto o cottimo di cui intendono avvalersi nei limiti previsti dalla legge, l'oggetto e il prezzo del contratto di subappalto o cottimo;

k) la previsione che nel caso in cui l'operatore economico esecutore si avvalga del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto o cottimo una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cc. con il titolare del subappalto o cottimo;

l) la previsione che l'operatore economico esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere al Servizio universita', ricerca e innovazione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali;

m) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche del servizio o della fornitura oggetto dell'acquisizione, affidamento o somministrazione ed alle modalita' di aggiudicazione prescelte

5. Nella lettera di invito di cui al comma 2 puo' essere indicata la clausola per cui l'amministrazione puo' astenersi dal procedere ad aggiudicazione nel caso in cui dovesse venir presentata una sola

offerta.

6. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interpellato, deve pervenire entro il termine e con le modalita' previste dalla lettera d'invito.

7. Alla lettera di offerta dovranno essere allegati, pena la non ammissibilita' della stessa:

a) dichiarazione sostitutiva resa dai legali rappresentanti dell'offerente ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 3;

b) copia della comunicazione d'invito, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute, completata a cura dell'offerente in tutte le parti ove tale completamento sia previsto e richiesto;

c) tutta la documentazione richiesta con la lettera d'invito;

d) l'offerta tecnica;

e) l'offerta economica.

8. L'affidatario del servizio o il fornitore e' individuato tra quelli che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di invito.

9. Nel caso in cui il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il confronto delle offerte e' effettuato da una commissione riunita dal responsabile del procedimento, composta dal responsabile del procedimento che la presiede e da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4 altri dipendenti della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca ovvero di altre Direzioni centrali se ritenuto opportuno per specifiche esigenze di carattere tecnico. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario del servizio o del fornitore sara' dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti di tale Commissione.

10. Il responsabile dell'istruttoria verifica a campione la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal miglior offerente o dagli altri operatori economici concorrenti.

11. Comunicazione dell'aggiudicazione verra' data, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili sara' altresì data comunicazione delle motivazioni di esclusione, qualora richieste.

12. In seguito all'aggiudicazione si provvedera' alla stipula di formale contratto, nelle forme previste dalla lettera d'invito.

#### Art. 7.

Acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00

1. In via ordinaria per acquisizioni di servizi e forniture per importi inferiori a € 20.000,00, IVA esclusa, puo' essere interpellato un unico operatore economico, sempre garantendo i criteri di trasparenza e rotazione.

2. Il responsabile dell'istruttoria presenta al responsabile del procedimento, per l'approvazione, una proposta di acquisto nella quale sono sinteticamente indicati i servizi o le forniture da acquisire, l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ovvero l'operatore economico interpellato, nonche' l'importo relativo di cui viene attestata la congruita'.

3. L'affidamento e' disposto dal responsabile del procedimento secondo le modalita' di comunicazione di cui all'art. 6, comma 2. La lettera deve essere restituita sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico prescelto.

Art. 8.  
Garanzie

1. L'operatore economico e' tenuto a fornire idonea garanzia, nei termini di legge o su richiesta specifica da indicare nell'invito o nella richiesta di offerta, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3.

Art. 9.  
Individuazione di servizi e forniture acquisibili in economia

1. Sono acquisibili in economia:

a) studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per il servizio affidati a soggetti esterni all'amministrazione regionale anche organizzati in forma societaria o associativa;

b) servizi di consulenza scientifica e tecnica o comunque funzionali alle attivita' del Servizio universita', ricerca e innovazione;

c) spazi per articoli pubblicitari, pubblicazione di bandi e avvisi, pubblicazione di gare d'appalto e di ogni altro avviso legale dovesse rendersi necessario;

d) materiale formativo e informativo, compresi giornali, riviste, libri e pubblicazioni anche su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on line;

e) beni e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, convegni e congressi rientranti tra le competenze del servizio nell'ambito degli interventi a favore del sistema universitario e della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico, degli studi, delle ricerche e delle iniziative di divulgazione, limitatamente all'importo di euro 5.000,00 complessivi per evento. Sono comprese le spese per locazione e allestimento sale, noleggio e installazione impianti tecnologici, predisposizione e stampa inviti e materiale promozionale e illustrativo degli eventi, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalita', compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio e di trasporto.

2. Oltre ai casi previsti dal comma 1 il ricorso all'acquisizione di servizi e forniture in economia e' altresì consentito, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 163/2006, nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 10.  
Valutazione di congruita' e attestazione di conformita'

1. La valutazione di congruita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio Universita', ricerca e innovazione e' resa dal Direttore del Servizio universita', ricerca e innovazione o dal Direttore centrale lavoro, universita' e ricerca sulla base di parametri

oggettivi riguardanti servizi e forniture similari a quelli oggetto dell'acquisizione.

2. Le forniture di beni e servizi sono soggette alla verifica della regolare esecuzione da parte del Direttore del Servizio o del Direttore centrale. In caso di esito positivo della verifica e' attestata la conformita' della prestazione contrattuale.

#### Art. 11.

##### Pagamento delle spese e rendicontazione delle somme

1. Le spese sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, o equivalente documento fiscale, entro sessanta giorni dalla data dell'attestazione di conformita', se non diversamente pattuito. Le spese devono in ogni caso essere giustificate da idonea documentazione mediante l'indicazione delle spese in maniera analitica, non globale o forfetaria e comunque tale da evidenziare precisi riferimenti soggettivi, temporali e modali che consentano un'adeguata valutazione della rispondenza ai fini pubblici delle spese.

#### Capo III

##### Norme finali

#### Art. 12.

##### Adeguamento automatico dei limiti

1. I limiti di importo contenuti nel presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche nelle soglie previste dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

#### Art. 13.

##### Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili le vigenti disposizioni regionali e nazionali.

#### Art. 14.

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: TONDO